

Legge regionale 27 luglio 2011, n. 12.

Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2012".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 luglio 2011

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 154

Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011)

- Presentata dai Consiglieri regionali: Vignale (primo firmatario), Mastrullo il 20 luglio 2011
- Assegnata per l'esame in sede legislativa alla III Commissione permanente il 20 luglio 2011
- Nominato relatore Gian Luca Vignale
- Approvata in III Commissione consiliare in sede legislativa il 26 luglio 2011 con 51 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 10/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e disposizioni in materia di turismo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla revoca della liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte Turismo Srl, costituita ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

2. Il comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangano tra i compiti istituzionali della Regione, sono svolte dagli uffici regionali, salvi i casi in cui il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, per i quali la Giunta regionale costituisce apposito organismo nelle forme previste dal codice civile il cui statuto dispone:

- a) la partecipazione maggioritaria della Regione;
- b) la composizione degli organi di garanzia e controllo dell'organismo, con una rappresentanza delle minoranze del Consiglio regionale;
- c) che possano essere soci, oltre alla Regione, gli Enti pubblici e i soggetti strumentali della pubblica amministrazione che risultino istituzionalmente idonei a rappresentare congiuntamente gli operatori turistici piemontesi, le associazioni di categoria interessate al turismo e i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 75/1996."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. L'organismo concorre, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal comma 1 dell'articolo 2, della l.r. 75/1996 e dall' articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1 ter. In particolare, l'organismo provvede a supportare la Regione nelle seguenti attività:

- a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;
- b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
- c) informazione sull'offerta turistica regionale;
- d) coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali;
- e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta espressamente dalla Regione;
- f) attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica."

4. Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Regione, a decorrere dal 1° giugno 2012, la società Sviluppo Piemonte Turismo modifica il proprio statuto sociale aggiungendo le seguenti finalità:

- a) promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi ivi compresa la partecipazione a fiere, convegni ed altre iniziative di carattere pubblico e privato;
- b) promozione e pubblicità della qualità dei prodotti agricoli e alimentari piemontesi, attività di informazione istituzionale e promozione della valorizzazione del territorio rurale a favore della Regione;
- c) promozione ed organizzazione di fiere, esposizioni, saloni ed altre iniziative pubbliche e private in Italia e all'estero al fine di informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli e alimentari piemontesi;
- d) monitoraggio dei mercati agroalimentari;
- e) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- f) organizzazione di seminari, convegni, dibattiti su temi di marketing agroalimentare;
- g) organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica di operatori e tecnici su temi di marketing agroalimentare;
- h) organizzazione, ideazione e predisposizione di strategie e progetti di comunicazione e informazione rivolte alle imprese e ai consumatori;
- i) organizzazione di attività di marketing a favore di organizzazioni di produttori, consorzi di tutela ed imprese del settore agroalimentare;
- j) consulenza tecnica attinente la definizione di accordi e partnership commerciali con specifico riguardo al settore dei prodotti agricoli ed alimentari, a favore di imprese ed enti pubblici e privati;
- k) in generale tutte le attività ed iniziative che tendano a favorire in Italia ed all'estero l'espansione dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi.

5. A decorrere dal 1° giugno 2012, le società Sviluppo Piemonte Turismo e Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte danno vita ad un'unica società che ha lo scopo sociale e le finalità complessive delle stesse.

Le funzioni ed il personale delle due società confluiscono nella costituenda nuova società. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.